



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DESTINATI ALL'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO, DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO.

Emanato con D.R. n.478 del 5 aprile 2019

Art.1 - Finalità

1. L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara nell'ambito delle iniziative per il sostegno degli studenti universitari di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2003, n. 170, e in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, commi 3 e 4 del D.M. 23 ottobre 2003, n. 198 e dal D.M. 29 dicembre 2017, n.1047, incentiva le attività di tutorato nonché le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero - d'ora innanzi denominate "attività" - mediante assegni destinati a studenti capaci e meritevoli.
2. Gli assegni sono finanziati da assegnazioni del MIUR ed eventualmente integrati da fondi a ciò destinati dai Dipartimenti.

Art.2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) attività di tutorato, quelle dirette ad orientare, assistere gli studenti ed assicurare un adeguato supporto per rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e al regolare iter di studio;
 - b) attività didattico-integrative, quelle di supporto allo svolgimento delle attività applicative e di laboratorio organizzate nell'ambito dell'offerta formativa dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale;
 - c) attività propedeutiche, quelle organizzate nell'ambito dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale volte a favorire il riallineamento delle competenze conoscitive degli studenti. Tali attività sono rivolte anche agli iscritti del IV e V anno della scuola di istruzione di secondo grado al fine di diffondere nelle scuole e negli Atenei le attività didattiche di autovalutazione e recupero, finalizzate al miglioramento della preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze richieste all'ingresso dei corsi di laurea scientifici;
 - d) attività di recupero, quelle dirette a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza delle attività didattiche e formative programmate dai Dipartimenti.

Art.3 - Destinatari degli assegni

1. Gli assegni di cui al precedente art.1 sono attribuiti agli studenti iscritti ai Corsi di Studio di seguito indicati:

➤ Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo

- a) iscritti senza borsa di studio
in subordine,

- b) iscritti con borsa di studio

previa acquisizione, in entrambi i casi, di nulla-osta del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.

➤ Corsi di Laurea Magistrale

- a) iscritti al 1° e 2° anno dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo non unico;
- b) iscritti a partire dal 4° anno dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico.

Art.4 - Strutture deputate alla gestione delle attività

Regolamento per l'attribuzione di assegni destinati all'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.



1. La gestione delle attività oggetto del presente Regolamento è demandata ai Dipartimenti d'ora innanzi denominati "Strutture".

Art.5 - Stanziamenti MIUR e Dipartimenti

1. Gli stanziamenti ministeriali sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ai Dipartimenti sulla base dei seguenti parametri:

a) nella misura del cinquanta per cento dello stanziamento annuale tenuto conto del numero degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale ivi incardinati rapportato al numero dei docenti che vi afferiscono;

b) nella restante misura del cinquanta per cento sulla base della rilevazione, per ciascun Corso di Studio incardinato nella Struttura, del numero degli studenti iscritti, limitatamente a quelli in corso o ripetenti, che presentino nel passaggio da un anno di corso all'altro un debito formativo pari o superiore a 30 CFU.

2. L'individuazione del parametro di cui alla lett. a) del precedente comma sarà effettuata dal Nucleo di Valutazione; l'individuazione del parametro di cui alla lett. b) sarà effettuata dal Settore statistico di Ateneo.

3. È data facoltà alle Strutture di incrementare lo stanziamento annuale attribuito dal CdA in applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi 1 e 2 previa specifica deliberazione in tal senso dei competenti organi dipartimentali.

Art.6 - Modalità di selezione

1. Gli assegni di tutorato sono erogati in esito a selezioni pubbliche bandite dalle Strutture ed effettuate da apposite Commissioni composte da almeno 3 membri nominati da esse.

La selezione, avverrà tenuto conto del merito, della condizione economica, delle caratteristiche e motivazioni dei candidati in relazione alle attività da accertare con apposito colloquio.

2. Alle selezioni si procederà tenuto conto dei seguenti requisiti:

a) Dottorandi: positiva valutazione annuale delle attività da parte del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.

Saranno valutate prioritariamente le domande degli iscritti all'ultimo anno dei Corsi di Dottorato e in ordine decrescente relativamente all'anno di iscrizione, le domande dei restanti candidati sino agli iscritti al primo anno.

Qualora due o più candidati risultino pari merito, la precedenza in graduatoria sarà data al candidato non beneficiario di borsa di studio.

In caso di ulteriore parità prevale il candidato con valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario più basso.

In caso di ulteriore parità verrà data preferenza al candidato più giovane;

b) studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale:

la verifica del merito è data dal maggior numero di crediti formativi acquisiti a seguito di superamento di esami di profitto che abbiano dato luogo a votazione in trentesimi e dalla media ponderata dei voti riportati.

A parità di curriculum prevarrà il candidato con valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario più basso.

In caso di ulteriore parità verrà data preferenza al candidato più giovane.

c) studenti iscritti al 1° anno dei Corsi di Laurea Magistrale non a ciclo unico: il merito è dato dal voto di laurea del titolo triennale di accesso al Corso di Laurea Magistrale.

Qualora due o più candidati risultino in condizione di pari merito prevarrà il candidato con valore ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario più basso.

Regolamento per l'attribuzione di assegni destinati all'incentivazione delle attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.



In caso di ulteriore parità verrà data preferenza al candidato più giovane.

Art.7 - Procedure di selezione

1. La procedura di selezione dei candidati è gestita dalla Struttura a mezzo di apposito Avviso da pubblicarsi sull'Albo Pretorio on-line oltre che nella sezione Avvisi del portale di Ateneo e sulla pagina web della Struttura.

2. L'Avviso dovrà contenere:

- l'elenco delle attività per le quali sono banditi gli assegni
- il numero degli assegni oggetto della selezione;
- il numero di ore previste per le distinte attività con indicazione dell'importo dell'assegno;
- la/le disciplina/e ed i SSD di interesse della Struttura per ciascuna delle attività didattico integrative, propedeutiche e di recupero;
- le modalità di selezione enunciate nel precedente art. 7.

3. Gli assegni saranno attribuiti ai candidati secondo la posizione rivestita in graduatoria.

Art.8 - Impegno temporale e importo

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere assegnate agli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale per max 400 ore/anno.

2. Per gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca l'impegno temporale è determinato in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca.

3. Il compenso orario spettante agli studenti incaricati delle attività, tanto se iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale che a Dottorati di Ricerca, è definito dal Consiglio di Amministrazione all'atto di ripartizione dei fondi.

4. L'importo dell'assegno è rapportato all'impegno orario richiesto agli studenti e non potrà in ogni caso superare il limite di 4.000 euro/anno.

5. È ammessa la fruizione di più assegni nel medesimo anno accademico purché svolti in archi temporali diversi e comunque nei limiti di cui ai commi 1 e 4 precedenti.

6. Gli assegni sono cumulabili con la fruizione delle borse di studio regionali (ADSU) nonché con le attività di collaborazione parziale degli studenti conferite ex art. 11 del D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012. Qualora l'assegnatario risulti contestualmente vincitore della selezione per l'attribuzione degli assegni oggetto del presente Regolamento e per le collaborazioni a tempo parziale (150 ore), potrà mantenere l'incarico a condizione che le attività non siano svolte contemporaneamente.

7. Le attività sono da intendersi interrotte all'atto di cessazione dello status di studente iscritto presso l'Ateneo. In tal caso il compenso sarà rapportato al numero di ore effettuate. Il cumulo di eventuali ore residue potrà essere utilizzato dalla Struttura per l'attivazione di ulteriore assegno.

8. L'attività disciplinata dal presente regolamento non configura rapporto di lavoro subordinato di qualsivoglia natura.

Art.9 - Decadenza dall'attribuzione dell'assegno

1. Costituiscono causa di decadenza dall'attribuzione dell'assegno:

- la perdita dello status di studente dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" (rinuncia agli studi, conseguimento titolo, decadenza dagli studi, trasferimento, ecc.);
- mancato inizio dell'attività in assenza di giustificati motivi.

2. In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività per giustificati motivi lo studente potrà recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato fatte salve sopravvenute esigenze funzionali della struttura e comunque entro il termine massimo assegnato all'inizio dell'attività.



Art.10 - Erogazione dell'assegno

1. L'assegno sarà corrisposto in unica soluzione a conclusione delle attività prestate nella seguente misura:

- 60% dietro attestazione del Direttore della Struttura di regolare svolgimento delle attività rilevate da apposito registro indicativo dell'attività svolta e del numero delle ore effettuate;
- 40% a condizione di positivo esito della valutazione dell'attività svolta rilevata a mezzo di apposito questionario somministrato agli studenti fruitori dell'attività degli assegnisti.

Art.11 - Trattamento fiscale e previdenziale dell'assegno

1. Gli assegni di cui al presente articolo sono esenti da imposte ed assoggettati alla gestione separata INPS.

Art.12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio di Ateneo.